



COMUNE DI FILIGNANO

**DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

(art. 4, comma 4 L. n. 59/1997)

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 22.09.2007)

RELAZIONE

Col regolamento in oggetto s'intende, innanzitutto, tutelare le piccole attività commerciali in ragione della fondamentale funzione di aggregazione sociale e di presidio di servizi che esse svolgono sul territorio.

Tali funzioni, di pubblico interesse, giustificano misure di sostegno, in materia di imposte, tasse, tariffe e contributi, da determinare, in concreto, in sede di bilancio annuale di previsione, atte a mitigare lo svantaggio derivante dal carattere montano del territorio.

Per l'ammissibilità a tali misure di sostegno si prevede che gli interessati debbano dimostrare la ricorrenza di determinati requisiti di qualità, individuati per gli esercizi di vicinato, per i ristoratori e per gli altri pubblici esercizi.

Obiettivi del presente regolamento sono anche quelli:

- dell'attrattività degli esercizi commerciali e di somministrazione sul piano della qualità dell'offerta;
- della valorizzazione dei piccoli esercizi di vicinato, delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
- della valorizzazione e della salvaguardia del servizio commerciale nelle frazioni che compongono il territorio comunale;
- della valorizzazione dei prodotti tipici;

Al di là dei procedimenti amministrativi, previsti per l'apertura, il subingresso, le variazioni e la cessazione di attività commerciali, improntati al principio di semplificazione, il regolamento in oggetto si connota anche per la particolare attenzione al reinsediamento dei centri storici al fine di rivitalizzarne il tessuto urbano: si prevede, a riguardo, che il Comune determini l'aliquota ICI al minimo per i pubblici esercizi nonché per gli esercizi commerciali ubicati all'interno del centro storico. Altre norme tendono a ridurre il disagio legato agli orari di apertura.

Segue la disciplina del commercio in forma itinerante che può essere svolto soltanto in alcuni giorni e comunque a non meno di trecento metri da esercizi commerciali di generi alimentari in sede fissa; infine, la regolamentazione di fiere e mercati.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

PARTE I COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

TITOLO 1 PRINCIPI

Art. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il Comune di Filignano riconosce nell'esercizio delle piccole attività commerciali e di somministrazione del proprio territorio una fondamentale funzione di pubblico interesse in quanto funzione di aggregazione sociale, presidio di servizi e argine allo spopolamento del territorio.
2. Col presente regolamento il Comune incentiva e valorizza le piccole attività commerciali e di somministrazione perseguendo, in particolare:
 - la mitigazione dello svantaggio derivante dal carattere montano del territorio;
 - la valorizzazione dei piccoli esercizi di vicinato, delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
 - la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle frazioni che compongono il territorio comunale;
 - l'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione nei centri storici al fine di rivitalizzarne il tessuto urbano;
 - l'attrattività degli esercizi commerciali e di somministrazione sul piano della qualità dell'offerta;
 - la valorizzazione dei prodotti tipici;

Art. 2. Classificazione degli esercizi commerciali

1. Conformemente al disposto dell'art. 4, primo comma, del D.lgs. 114/98 sono classificati:
 - a) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 250;
 - b) medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
 - c) grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie superiore a mq. 2.500.
2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

TITOLO II ESERCIZI DI VICINATO

Art. 3

Procedimento amministrativo per l'apertura, il subingresso, le variazioni e la cessazione di attività degli esercizi di vicinato

1. L'apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione), l'apertura per subingresso, le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250, per riduzione di superficie di vendita ovvero per variazione del settore merceologico) e la cessazione di attività di esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250 è soggetta alla sola comunicazione al comune utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 1" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 1" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.
2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Filignano.
3. Conformemente al combinato disposto dell'art. 26, quinto comma, e dell'art. 7, primo comma, del D.lgs. 114/98, l'apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) e le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250 o per riduzione di superficie di vendita, per variazione del settore merceologico) possono essere eseguite decorsi non meno di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo da parte del comune.
4. Per l'apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma, e dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98.
5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, dei requisiti professionali) e alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria). Nel caso di riduzione di superficie di vendita non è richiesto l'accertamento dei requisiti soggettivi. Nel caso di eliminazione di un settore merceologico e nel caso di cessazione di attività non sono richiesti né l'accertamento dei requisiti soggettivi né il parere dell'ufficio urbanistica.
6. Nel caso di mendace comunicazione, stante la accertata carenza dei requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, del D.lgs. 114/98, il responsabile del procedimento ordina la chiusura immediata dell'esercizio, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs. 114/98 e alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.
7. Conformemente al disposto dell'art. 22, quinto comma, del d.lgs. 114/98 il comune prende atto della cessata attività qualora un esercizio di vicinato non venga attivato entro un anno dal termine di cui al terzo comma del presente articolo o abbia sospeso l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno.

TITOLO III MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 4

Medie strutture di vendita

1. Conformemente al disposto dell'art. 5, comma 2, della L.R 27 settembre 1999, n. 33 le medie strutture, nel Comune di Filignano non hanno superficie di vendita superiore a 600 mq.
2. Il limite dimensionale di cui al comma 2 può essere derogato per esercizi commerciali, che, per la natura delle merci trattate, quali veicoli a motore, arredamento, elettrodomestici, macchine agricole, da cantiere o simili, necessitano di ampi spazi espositivi.
3. In ogni caso, nei centri storici non può essere consentita l'apertura di medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq. 150.
4. Nell'adeguare il proprio strumento urbanistico, il Comune di Filignano individuerà i requisiti minimi per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'ampliamento dei settori merceologici ed il trasferimento delle medie strutture di vendita, conformemente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e agli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R 27 settembre 1999, n. 33; individuerà, inoltre, le aree del centro storico dalle quali sarà esclusa la possibilità insediativa di medie strutture di vendita.

Art. 5

Apertura

1. Sono soggette ad autorizzazione:
 - a) l'apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
 - b) la concentrazione di due o più esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
 - c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
 - d) l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500;
 - e) l'ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di esercizi già in attività, fino ad una superficie di mq. 2.500;
 - f) l'estensione del settore merceologico di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500.
2. Le autorizzazioni – rispettivamente – all'apertura, alla concentrazione, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette:
- alla verifica dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate su apposita modulistica.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) il richiedente deve presentare al comune di Filignano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato

dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

5. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano.

6. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);
- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) da adibire all'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

7. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) e alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria).

8. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare tramite raccomandata A.R. al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

9. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

10. Conformemente al disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 6 Trasferimento di sede

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di una media struttura di vendita il richiedente deve presentare al comune di Filignano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di trasferimento;

- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

4. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria).

5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare tramite raccomandata A.R. al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

6. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

7. Conformemente al disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga trasferito nella nuova sede entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 7

Ampliamento della superficie di vendita

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve presentare al comune di Filignano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di ampliamento;
- la superficie di vendita del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e indicazione della superficie di vendita del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento;
- la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;

b) planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento, redatte in opportuna scala da un tecnico

abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

4. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria).

5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare tramite raccomandata A.R. al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

6. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

7. Conformemente al disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga ampliato entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 8

Estensione del settore merceologico

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'estensione di settore merceologico il richiedente deve presentare al comune di Filignano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di modifica del settore merceologico;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all'estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

4. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria). Nel caso di estensione al settore alimentare, il responsabile del provvedimento provvederà anche all'accertamento dei requisiti professionali.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare tramite

raccomandata A.R. al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

6. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

7. Conformemente al disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l'autorizzazione all'estensione di settore merceologico è revocata qualora l'estensione stessa non venga attivata entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 9 **Subingresso**

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 l'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Filignano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano, allegando copia dell'atto di trasferimento.

3. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali).

4. Per l'apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma e all'art. 7, primo comma, del D.Lgs. 114/98.

Art. 10 **Riduzione della superficie di vendita**

1. La riduzione della superficie di vendita di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Filignano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima della riduzione della superficie di vendita e planimetria del locale a seguito della riduzione della superficie di vendita, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi.

3. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla verifica delle licenze e autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività (copia certificato di agibilità, autorizzazione igienico - sanitaria).

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare la riduzione della superficie di vendita comunicata.

Art. 11

Riduzione del settore merceologico

1. La riduzione di settore merceologico di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Filignano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano.

3. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare la riduzione del settore merceologico.

Art. 12

Cessazione di attività

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 la cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Filignano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Filignano.

3. Per la cessazione di attività non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma, e all'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98.

TITOLO IV

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Art. 13

Attività nei centri storici

1. Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'art. 8 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33, il Comune di Filignano, nell'adeguare il proprio strumento urbanistico, favorisce la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2 E' individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Filignano:

- a) prevede adeguate opere di urbanizzazione nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;
- b) predispone soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c) individua nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e enogastronomici;
- d) individua nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture aventi superficie di vendita superiore a mq 100;
- e) predispone interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;
- f) stabilisce la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente titolo.

4. Nell'area individuata come centro storico gli esercizi di vicinato che comunicano l'inizio di attività successivamente all'esecutività della presente normativa nonché le medie strutture di vendita autorizzate successivamente all'esecutività della presente normativa non potranno commercializzare le seguenti tipologie merceologiche:

- articoli idro-termo-sanitari;
- articoli di vetreria non lavorati;
- combustibili;
- autoveicoli, motocicli e cicli;
- imbarcazioni, motori marini e relativi accessori;
- prodotti per l'agricoltura e la zootecnia;
- materiali da costruzione;
- legnami;
- macchine, attrezzature e relativi accessori per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- rottami e materiali da recupero;
- articoli funebri;
- mobili e arredamenti in genere, sia da interni che da esterni, fatti salvi i mobili di antiquariato;
- articoli di ferramenta, colori e vernici;
- animali vivi e articoli per il loro allevamento (piccolo zoo);
- ricambi e accessori per auto.

5. E' data facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33/99, di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, quali i servizi di telefax e collegamento internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri; Tali servizi sono svolti preferibilmente in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Art. 14

Abbinamento delle attività di vendita di alimenti e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nel caso di nuovi esercizi, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, estensione del settore merceologico ovvero di subingresso in esercizi esistenti, l'esercizio

congiunto, negli stessi locali, di attività commerciali di vendita di alimenti e di somministrazione di alimenti e bevande non è consentito.

2. E' consentito agli esercizi pubblici, in occasione di particolari eventi, sagre, manifestazioni culturali, tradizionali e feste patronali, previa autorizzazione, spostare la vendita fuori sede, all'interno dei centri storici, purché in stand allestiti con l'osservanza delle norme igienico sanitario.

TITOLO V TEMPI DI APERTURA E CHIUSURA

Art. 15

Orari di apertura e chiusura nei giorni festivi

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998 e dell'art. 14, comma 2, della Legge regionale 27 settembre 1999, n. 33, nel Comune di Filignano, in quanto comune del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, gli esercenti determinano liberamente, per l'intero anno, gli orari di apertura e di chiusura nel limite delle 13 ore giornaliere e possono derogare dall'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva o la mezza giornata di chiusura infrasettimanale prevista all'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n. 114/98.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

Articolo n. 16

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

Art. 17

Orari di apertura e chiusura nei giorni festivi dei pubblici esercizi¹

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, **con proprio provvedimento valevole per almeno un biennio**, determina, l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato in ragione delle stagioni e delle zone considerate.

2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

¹ Si veda l'art 8 della L. 25.08.1991, n. 287;

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano:
- a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - d) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
6. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, può prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale.

Art. 18 **Pubblicità dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

TITOLO VI **MISURE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO**

Art. 19 **Tariffe**

1. In sede di determinazione delle tariffe dell'acqua, il comune individua fasce e tariffe agevolate per i pubblici esercizi.

Art. 20 **Tasse**

1. La tassa comunale per l'apposizione delle insegne di esercizio non è dovuta ove l'esercente si adegui ad uno dei tipi riportati nell'allegato di cui al regolamento edilizio.
2. Il Comune determina le tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo criteri differenziati per gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato al fine di sostenerne la presenza. Stabilisce, altresì, aliquote più favorevoli per gli esercizi pubblici e gli esercizi di vicinato ubicati all'interno dei centri storici.

Art. 21

Imposte

1. Entro l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il comune provvede a determinare l'aliquota ICI al minimo per i pubblici esercizi nonché per gli esercizi commerciali ubicati all'interno del centro storico come definito ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Art. 22

Requisiti di ammissibilità alle misure di sostegno

1. Per l'ammissibilità ai benefici di cui ai precedenti commi gl'interessati devono, entro il mese di dicembre, presentare apposita istanza in carta libera dimostrando la ricorrenza dei seguenti requisiti di qualità:

- per gli esercizi di vicinato, il non utilizzo di denominazioni straniere, la disponibilità di prodotti provenienti dal territorio, la disponibilità di prodotti caratteristici della tradizione locale, un arredamento consono alle tradizioni del luogo; le iniziative dirette al non utilizzo delle buste in plastica.

- per i ristoratori, il non utilizzo di denominazioni straniere, la disponibilità di prodotti provenienti dal territorio, la disponibilità di prodotti caratteristici della tradizione locale, un arredamento consono alle tradizioni del luogo, la presentazione di menù corredati di informazioni, anche in lingua, sulla qualità dei prodotti, sull'indicazione delle materie prime e sulla provenienza delle stesse.

per gli altri pubblici esercizi il non utilizzo di denominazioni straniere, la disponibilità di prodotti provenienti dal territorio, un arredamento consono alle tradizioni del luogo;

Art. 23

Contributi

1. Il comune, al fine di sostenere le piccole attività commerciali e di somministrazione presenti nel territorio comunale può erogare contributi, per finalità di aggregazione sociale, di miglioramento dell'offerta turistica o commerciale, per la promozione dell'attività, di prodotti locali e per la riconversione verso arredi di tipo tradizionale, entro il limite e nella misura determinata da apposito bando.

PARTE II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO VII AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 24 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- Per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- Per aree pubbliche, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- Per mercato, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale ;
- Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto partecipare o meno;
- Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone, o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella Regione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
- Per fiera ordinaria la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- Per fiera specializzata la manifestazione in cui nel 90% dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
- Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto;

TITOLO VIII COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art 25 Autorizzazione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998 deve essere presentata al competente ufficio del Comune di residenza dell'interessato ovvero ove ha sede legale la società e deve contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni concernenti:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- c) il settore o i settori merceologici.

2. I procedimenti autorizzatori attivati da istanze presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1997, n. 4, sono conclusi ai sensi della presente legge.

Art. 26 Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Nel territorio comunale il commercio in forma itinerante può essere svolto con le seguenti limitazioni.

2. L'esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante non è consentito nei giorni pari, non è consentito al di fuori del perimetro urbano e comunque a meno di trecento metri da esercizi commerciali di generi alimentari in sede fissa.

3. La vendita di generi alimentari in forma itinerante può essere svolta con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

La sosta di tali mezzi non deve essere superiore a 2 ore nello stesso luogo.

4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

5. Nei centri storici, in occasione di particolari ricorrenze o eventi, ovvero nei giorni festivi, tramite apposita domanda è ammesso commercio itinerante per la vendita di specifici prodotti tradizionali e tipici. La vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibili con il decoro dei centri storici. La domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si dà priorità all'ordine cronologico; l'autorizzazione all'accesso ha durata non superiore ai tre mesi.

TITOLO IX I MERCATI

Art. 27

Istituzione di mercati

1. Il Comune di Filignano istituisce, con apposita Deliberazione consiliare, i mercati che si tengono nel territorio comunale precisandone giorni, luoghi, orari e caratteristiche.

Art. 28

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro un quarto d'ora prima dell'ora di inizio, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato. Entro 30 minuti dall'inizio del mercato la Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta.

Il posteggio deve essere lasciato libero entro un'ora dalla chiusura del mercato.

E' vietato l'accesso con gli automezzi nelle zone sistemate con pavimentazioni a porfido o similari.

Art. 29

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è rilasciata dal Comune sede di posteggio. Detta autorizzazione ha durata biennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

La richiesta in bollo indirizzata tramite raccomandata A/R al Sindaco deve contenere:

- le generalità ed i dati identificativi dell'interessato;
- il settore merceologico che si intende esercitare
- la superficie di vendita richiesta.

2. Nel caso di commercio di alimenti e bevande, l'assegnazione del posteggio potrà avvenire previo nulla-osta igienico sanitario dei competenti Servizi ASL o, se del caso, dopo rilascio da parte dell'Autorità dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 283/62.

3. L'assegnazione dei posteggi presenti nei mercati viene effettuata secondo l'ordine cronologico delle domande

Art. 30

Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio

1. Le domande per il rilascio delle concessioni di posteggio presentate nei termini di legge ed integrate dalla necessaria documentazione devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego entro 90 gg. dal ricevimento.

Art. 31
Modalità di assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ed ai produttori che vantino il più alto numero di presenze nell'ambito del mercato.
2. La Polizia Municipale provvede alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procede all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali ed ai produttori presentatisi per la spunta giornaliera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - più alto numero di presenze nell'ambito del mercato di cui trattasi;
 - a parità di presenze, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche, ovvero, per i produttori, anzianità di rilascio della autorizzazione prevista dalla legge 56/62 .
3. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio, non lo occupa, perde il diritto alla presenza.
4. Possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B" ed i produttori agricoli.
5. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso.
6. La Polizia Municipale provvede alla predisposizione e all'aggiornamento di un registro in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta – in caso di titolarità di più autorizzazioni, la presenza vale solo in riferimento ad una di esse.

Art. 32
Ipotesi di decadenza e di revoca
delle concessioni di posteggio;

1. autorizzazione è revocata:
 - nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in per periodi di tempo complessivamente superiori a 4/12 di anno o frazione di anno ove il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale; sono fatti salvi i casi di assenza per gravidanza o malattia.
 - nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno;
 - nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
 - per reiterata violazione alle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, nel caso in cui a seguito della prima violazione sia già stata comminata la sospensione dell'attività;

- in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività previste nel presente regolamento.

TITOLO X LE FIERE

Art. 33

Tipologia delle fiere e giorni/periodi di svolgimento

1. Il Comune di Filignano istituisce, con apposita Deliberazione consiliare fiere ordinarie e/o specializzate precisandone giorni, luoghi, orari e caratteristiche.

Art. 34

Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree per le fiere.

2. Agli operatori titolari di concessione di cui al presente articolo viene rilasciata autorizzazione, valida per la singola manifestazione, e di durata annuale, inerente il commercio su aree pubbliche di tipo "A", con indicazione del posteggio assegnato nella relativa fiera.

Il bando di assegnazione delle autorizzazioni contiene i criteri di priorità; la procedura si conclude, previa affissione della graduatoria con il rilascio delle licenze.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi deve essere affissa all'albo pretorio comunale almeno 20 gg. prima dello svolgimento della fiera.

3. Gli interessati ad ottenere posteggi liberi nella fiera devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco almeno 60 gg. giorni prima dello svolgimento della stessa.

L'istanza, oltre alle generalità del richiedente, deve contenere:

- gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- il settore merceologico esercitato; nel caso di commercio di alimenti e bevande, l'assegnazione del posteggio potrà avvenire previo nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dai competenti Servizi ASL o, se del caso, dopo il rilascio da parte dell'Autorità competente dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 L. 283/62 ;
- la superficie di vendita richiesta;
- il numero di presenze nella stessa fiera

4. Pubblicata la graduatoria il competente ufficio procede all'assegnazione dei posteggi tramite convocazione degli interessati, previo pagamento delle spettanze dovute all'Ente. In caso di assenza dell'operatore convocato si procede, su richiesta scritta dell'operatore interessato, alla assegnazione d'ufficio del posteggio soltanto nel caso in cui risulti effettuato dall'operatore stesso il pagamento di quanto sopra.

Art. 35
**Modalità di assegnazione dei posteggi
liberi all'apertura della fiera**

1. La registrazione delle presenze effettive nelle fiere viene effettuata dal personale della Polizia Municipale con le medesime modalità previste per i mercati ordinari.
2. I posteggi non occupati all'apertura della fiera e quelli risultanti vuoti, sono assegnati prioritariamente agli operatori presenti che hanno presentato domanda, fino ad esaurimento della graduatoria, e quindi agli operatori commerciali su aree pubbliche che non hanno presentato domanda, ma che sono presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze effettive nella fiera;
 - maggior numero di presenze per spunta;
 - anzianità d'iscrizione al registro delle imprese, relativamente alla attività di commercio su aree pubbliche.

TITOLO XI
DISCIPLINA GENERALE
DEI MERCATI E DELLE FIERE

Art. 36
**Modalità e i divieti da osservare
nell'esercizio dell'attività di vendita**

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato o fiera, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 26/99.
2. Le merci devono, inoltre, essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere) ed il tendone a copertura del banco deve essere posto ad una altezza minima dal suolo di metri due.
Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra. I rifiuti devono essere posti, a cura degli operatori in appositi sacchetti di plastica e quindi riposti negli appositi contenitori;
3. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.

Art. 37
**Norme igienico - sanitarie da osservare
per la vendita dei prodotti alimentari**

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02.03.2000, più avanti citata come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:
 - costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) di tale Ordinanza con le caratteristiche descritte nel successivo art.3;

- negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) dell'Ordinanza suddetta, possono essere dislocati con i requisiti descritti dal successivo art. 4 sulle aree pubbliche o in posteggi isolati;
- i banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, i quali devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 e non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

Art. 38 **Posteggi riservati**

1. Nei mercati e nelle fiere sono riservati posteggi alle seguenti categorie come di seguito indicato:
 - n. 5 ai produttori agricoli;
 - n. 3 agli artigiani;
 - n. 2 a soggetti svantaggiati;

Art. 39 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Per i produttori agricoli valgono, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento. Il criterio di priorità per la concessione dei posteggi liberi viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione della domanda, con la precisazione che, in caso di domande concorrenti (tali si intendono quelle presentate in un contesto cronologico di quindici giorni l'una dall'altra), prevale l'anzianità di rilascio dell'autorizzazione alla vendita prevista per i produttori dalla legge 56/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40 **Canoni**

1. Con apposita Deliberazione giuntales sono determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati, nei limiti massimi fissati consentiti dalla legge. Per canone di concessione si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per

rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

TITOLO XII **SANZIONI**

Art. 41 **Sanzioni**

1. Salvo diverse disposizioni di legge, concernenti l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché le altre attività commerciali, in sede fissa o su aree pubbliche, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000

Art. 42
Modalità di esercizio della vigilanza;

1. La Polizia Municipale é incaricata dell'osservanza delle norme del presente regolamento oltre che delle norme di legge in materia.

SOMMARIO:

PARTE I COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

TITOLO I

PRINCIPI

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2. Classificazione degli esercizi commerciali

TITOLO II

ESERCIZI DI VICINATO

- Art. 3 Procedimento amministrativo per l'apertura, il subingresso, le variazioni e la cessazione di attività' degli esercizi di vicinato

TITOLO III

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- Art. 4 Medie strutture di vendita
- Art. 5 Apertura
- Art. 6 Trasferimento di sede
- Art. 7 Ampliamento della superficie di vendita
- Art. 8 Estensione del settore merceologico
- Art. 9 Subingresso
- Art. 10 Riduzione della superficie di vendita
- Art. 11 Riduzione del settore merceologico
- Art. 12 Cessazione di attività'

TITOLO IV

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

- Art. 13 Attività nei centri storici
- art. 14 Abbinamento delle attività' di vendita di alimenti e di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V

TEMPI DI APERTURA E CHIUSURA

- Art. 15 Orari di apertura e chiusura nei giorni festivi
- Art. 16 Disposizioni speciali
- Art. 17 Orari di apertura e chiusura nei giorni festivi dei pubblici esercizi²
- Art. 18 Pubblicità dei prezzi

TITOLO VI

MISURE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO

- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Tasse
- Art. 21 Imposte
- Art. 22 Requisiti di ammissibilità alle misure di sostegno
- Art. 23 Contributi

² Si veda l'art 8 della L. 25.08.1991, n. 287;

PARTE II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO VII

AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 24 Definizioni

TITOLO VIII

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art 25 Autorizzazione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante

Art. 26 Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

TITOLO IX

I MERCATI

Art. 27 Istituzione di mercati

Art. 28 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 29 Modalità di assegnazione dei posteggi

Art. 30 Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio

Art. 31 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 32 Ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

TITOLO X

LE FIERE

Art. 33 Tipologia delle fiere e giorni/periodi di svolgimento

Art. 34 Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere

Art. 35 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi all'apertura della fiera

TITOLO XI

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI E DELLE FIERE

Art. 36 Modalità e i divieti da osservare nell'esercizio dell'attività di vendita

Art. 37 Norme igienico - sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

Art. 38 Posteggi riservati

Art. 39 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 40 Canoni

TITOLO XII

SANZIONI

Art. 41 Sanzioni

Art. 42 Modalità di esercizio della vigilanza